Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 22 marzo 2023, in riferimento al controllo ex art. 1, comma 173, l. n. 266 del 2005 sul "Progetto espositivo Castello della Monica - la Camera delle meraviglie" del Comune di Teramo (TE) ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato e integrato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'art. 1, comma 173, legge 22 dicembre 2005, n. 266;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 54 e 57;

visto l'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 6 agosto 2008, n. 133;

visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la nota del Comune di Teramo prot. n. 9784 del 7 febbraio 2023 (prot. in ingr. n. 502 dell'8 febbraio 2023);

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2;

vista l'ordinanza del 21 marzo 2023, n. 16/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Teramo con nota prot. n. 9784 del 7 febbraio 2023 (prot. in ingr. n. 502 dell'8 febbraio 2023), "*in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005* (…) *per l'esercizio del controllo successivo*", ha trasmesso la documentazione di seguito indicata:

1) deliberazione della Giunta comunale n. 500 del 15 dicembre 2022;

2) determina del Dirigente di Settore n. 136 del 16 dicembre 2022 - registro generale n. 2529;

3) determina del Dirigente di Settore n. 138 del 20 dicembre 2022 – registro generale n. 2567.

Nella determinazione n. 500 del 15 dicembre 2022, la Giunta comunale richiama "*la proposta* (…), *di realizzazione della mostra "La camera delle meraviglie" (titolo provvisorio) presso il Castello Della Monica nel periodo gennaio – maggio 2023*", dichiara che "*la proposta presentata prevede una spesa complessiva massima di €.68.930,00 Ivato, (comprensiva di catalogo, ufficio stampa, allestimento e quanto necessario per il buon esito della stessa) tenendo conto dell'importanza dell'iniziativa e dello standard espositivo*" e, quindi, delibera di manifestare interesse per la realizzazione della mostra.

Il Dirigente di Settore, nella determina n. 136 del 16 dicembre 2022 richiama l'art. 36 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui così dispone: "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*", nonché l'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede: "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023* [(9)]*. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (…)*" e quindi afferma di "*procedere, all'affidamento per la realizzazione della predetta proposta, mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 come sopra modificato* (…) *stabilendo l'importo massimo onnicomprensivo di spesa di€.56.500,00 + IVA 22% (€.68.930,00, Iva compresa)*"; nell'allegato "B" alla determina ("*lettera d'invito*") si ribadisce,

infine, che: "*Il servizio sarà affidato con la procedura di trattativa diretta (art.36, comma 2, lett. a, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)*".

Quindi, il Dirigente di Settore, con la determina n. 138 del 20 dicembre 2022 ha preso atto del risultato della trattativa diretta ed ha affidato il progetto espositivo "*per il prezzo di €65.500,00 + IVA 22% (€68.930,00, Iva compresa)*".

A seguito di richiesta del Magistrato istruttore, l'Ente con nota prot. n. 13504 del 21 febbraio 2023 (prot. in ingr. n. 877 del 23 febbraio 2023) ha trasmesso la seguente documentazione: invito a presentare l'offerta per l'affidamento; *capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento*; copia della scheda riassuntiva tratta da "*acquistiinretepa*" relativa alla trattativa diretta; proposta presentata dall'Impresa individuale poi risultata affidataria, e quella successivamente presentata in sostituzione; *curriculum vitae* del titolare dell'Impresa individuale affidataria; dichiarazione dell'Impresa di inesistenza dell'obbligo di presentazione del *documento valutazione rischi*; garanzia fideiussoria.

Infine, con successiva nota prot. n. 18057 del 9 marzo 2023 (prot. in ingr. n. 1172 pari data) l'Ente ha dichiarato di non aver "*emanato il regolamento di cui all'art.3, comma 56, legge 24 dicembre 2007, n.244 ma*" – che - "*la materia è disciplinata dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Capo V bis "Limiti, criteri e modalità per il conferimento di incarichi esterni" (da art. 57 bis ad art.58), nel testo approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n.290 del 13/11/2020. Il Regolamento è pubblicato in Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali – Atti Generali - Atti amministrativi Generali, anno 2021, "Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi". (All.1Stralcio Regolamento). Si precisa che recentemente il Regolamento è stato oggetto di revisione relativamente agli articoli 50 e 55 e 55 quater, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.418 del 26/10/2022*", e ha allegato lo stralcio del regolamento, nella parte di interesse.

L'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 prevede l'obbligo di trasmissione, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, degli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, o per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, o riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza, di importo superiore a 5.000,00 euro.

Gli atti da inviare alla Sezione in ottemperanza agli obblighi di legge sono da rinvenirsi esclusivamente tra quelli espressamene menzionati dal legislatore (commi 9 e 10 dell'art. 1 l. n. 266 del 2005), ossia: "*le consulenze, gli studi, le ricerche, le spese per relazioni, rappresentanza, mostre, convegni, pubblicità*", ivi compresi gli incarichi "*che prevedano spese finanziate da soggetti terzi*"; a tal proposito, nella deliberazione n. 7/2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo

si osserva che tali incarichi, infatti, pur non rilevando ai fini dei limiti di spesa, restano comunque soggetti all'invio alla competente Sezione regionale di controllo, se di importo superiore ai cinquemila euro, "*al fine della verifica del rispetto degli ulteriori requisiti di legittimità dei conferimenti dei medesimi incarichi*".

Il controllo espletato dalla Corte dei conti su tali atti non incide sulla loro efficacia, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra l'attività dell'amministrazione e i parametri normativi vigenti (fra cui, in particolare, l'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000) in un'ottica non più statica, ma dinamica, che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente (*ex multis* Corte costituzionale, sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame l'Ente individua quale "*procedura e criterio di affidamento* (…) *l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., mediante affidamento diretto da realizzarsi tramite lo strumento della trattativa diretta con l'Impresa (…), sulla piattaforma MEPA di Consip, ponendo come importo massimo a base di offerta, l'importo di €56.500,00, oltre IVA*" (cfr. determina del Dirigente di Settore n. 136 del 16 dicembre 2022 – Allegato "A" *Progetto per l'affidamento*), e quindi determina di affidare "*il progetto espositivo Castello Della Monica – La Camera delle meraviglie all'Impresa (…) che ha offerto di eseguire il servizio in argomento per il prezzo di €56.500,00 + IVA 22% (€68.930,00, Iva compresa)*" (cfr. determina del Dirigente di Settore n. 138 del 23 dicembre 2012).

L'art. 36, comma 2 lettera a), del d. l.gs. n. 50 del 2016, tuttavia, fa riferimento agli "*affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro*"; per tale ragione il richiamo non risulta pertinente, anche se negli altri atti della procedura ad evidenza pubblica viene correttamente richiamato anche l'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76 del 2020.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241: "*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*" e deve essere esplicitata in modo univoco e non contraddittorio, così da consentire all'amministrato di individuare i motivi dell'adozione dell'atto o del comportamento dell'Amministrazione.

L'Ente ha pubblicato sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente*" la delibera di Giunta comunale n. 500 del 15 dicembre 2022 e la determina del Dirigente di Settore n. 136 del 16 dicembre 2022.

Infine, va ricordato che l'art. 37, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così dispone: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano* (…) *gli atti e le informazioni oggetto di*

pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e l'art. 29, comma 1, d. lgs. 50 del 2016 prevede che: "*tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*"

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

PRENDE ATTO

della documentazione inerente all'affidamento del "*Progetto espositivo Castello Della Monica*" trasmessa dal Comune di Teramo con nota prot. n. 9784 del 7 febbraio 2023 e della sostanziale regolarità degli atti nonché del compiuto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 37 del d. lgs. n. 33 del 2013 e 29 del d. lgs. n. 50 del 2016;

INVITA

il Comune destinatario della presente deliberazione ad una maggiore univocità nella esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche negli atti di propria competenza;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Teramo.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 marzo 2023.

Il Relatore	Il Presidente
Andrea DI RENZO	Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA CORTE DEI CONTI 23.03.2023 10:07:24 GMT+01:00